

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Iscritta al Registro del Terzo Settore – REA n° MI-2714477

Sede legale: Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 MILANO



REGOLAMENTO SOCI

**Regolamento applicativo
dello Statuto**

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27 maggio 2024)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le modalità di iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso per il personale del Gruppo Intesa Sanpaolo – ETS (di seguito “Società” o anche “SoMS”) per le diverse categorie di Soci ai sensi dell'art. 4 dello Statuto (di seguito “Soci”) e le relative attività di gestione del rapporto sociale.

Articolo 2 – Soci e aventi diritto

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari, così come definiti all'art. 4, comma 3, dello Statuto;
- b) soci ordinari familiari, così come definiti all'art. 4, comma 4, dello Statuto;
- c) soci convenzionati, così come definiti all'art. 4, comma 5, dello Statuto;
- d) soci sostenitori, così come definiti all'art. 4, comma 6, dello Statuto

Aventi diritto

Possono diventare **soci ordinari** i dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, perimetro “Italia” in servizio al 01/01/2024 o assunti successivamente a tale data nonché i dipendenti di Equiter SpA in virtù dell'Accordo del 05/07/2016.

Posso altresì richiedere l'iscrizione come socio ordinario anche tutti gli ex dipendenti che al 31 dicembre 2023 abbiano risolto il rapporto di lavoro con diritto all'assegno straordinario erogato dal “Fondo di solidarietà per il personale del credito” ovvero con diritto a trattamento pensionistico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, incluso quello di inabilità, in quanto sono stati dipendenti in data antecedente al 1/1/2024 presso le Società tempo per tempo facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia.

Mantengono la qualifica di “soci ordinari” i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto a decorrere dal 1/1/2024 con diritto all'assegno straordinario erogato dal “Fondo di solidarietà per il personale del credito” ovvero con diritto a trattamento pensionistico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, incluso quello di inabilità.

In caso di decesso del socio ordinario, si applicano le regole di cui al successivo art. 8.

Oltre ai soci ordinari, sono **beneficiari** delle attività previste dallo Statuto anche i loro familiari conviventi, intendendosi per “familiari”:

- coniuge/unito civilmente, convivente di fatto;
- figli/figlie, fratelli, sorelle, genitori.

La convivenza è attestata dallo stato di famiglia anagrafico del socio ordinario o mediante autocertificazione nei termini di legge.

Se nello stesso nucleo familiare c'è più di un socio ordinario, i sussidi e i servizi in favore dei familiari non possono essere duplicati.

Possono diventare **soci ordinari familiari**:

- 1) i familiari non conviventi dei “soci ordinari” che ne facciano richiesta, intendendosi per “familiari” il coniuge/unito civilmente e i figli/figlie, fratelli, sorelle, genitori;
- 2) i familiari con disabilità o non autosufficienti (anche se minori di età) in caso di decesso del “socio ordinario”. Il tutore o altro rappresentante legale, ove nominato, rappresenta il familiare

con disabilità o non autosufficiente in tutti i rapporti con la "Società" ed esercita il diritto di voto in assemblea, ma non ha diritto di elettorato passivo alle cariche sociali;

3) in caso di decesso del "socio ordinario", il coniuge (in assenza di separazione legale) o unito civilmente (in assenza di scioglimento del vincolo) o convivente di fatto, superstite del "socio ordinario" deceduto e convivente al momento del decesso.

I soci ordinari familiari **devono aderire ad almeno un'attività** (piani, coperture o prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o assistenziali) erogata direttamente o indirettamente dalla Società.

Si precisa che per "figli" si intendono anche i soggetti in affidamento preadottivo ovvero minori in affidamento temporaneo al nucleo familiare da almeno 24 mesi, anche del coniuge non legalmente separato o di fatto o unito civilmente.

Per i **soci convenzionati** e i **soci sostenitori** si rinvia alle previsioni dello Statuto.

Articolo 3 – Contribuzione

La quota sociale annuale di iscrizione per ciascun **socio ordinario e socio ordinario familiare** è pari a € 5 e, salvo espresso recesso ai sensi del successivo articolo 6, sarà:

- trattenuta, per i soci ordinari in servizio, in forma anticipata per l'anno successivo, nel cedolino di dicembre dal datore di lavoro e contestualmente versata alla SoMS;
- versata, per i soci ordinari non in servizio e i soci ordinari familiari, tramite bonifico (o altre modalità indicate dalla Società), sul c/c della SoMS, al momento dell'iscrizione e successivamente, in forma anticipata, per l'anno successivo, entro il 27 dicembre di ogni anno.

Norma transitoria: per il solo anno 2024, la quota sociale di iscrizione del socio ordinario sarà trattenuta nel cedolino di maggio dal datore di lavoro e contestualmente versata alla SoMS.

Le quote, trattandosi di somme versate a titolo di iscrizione Societaria, non sono fiscalmente deducibili dal reddito e non danno luogo a detrazioni di imposta.

Per le modalità di contribuzione dei **soci convenzionati** e dei **soci sostenitori** occorre prendere contatto direttamente tramite la casella di posta elettronica somsperilpersonaledelgruppo@intesasampaolo.com.

Articolo 4 – Rapporto sociale

All'atto dell'adesione il socio si impegna a prendere conoscenza e ad attenersi alle norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti operativi e nelle eventuali comunicazioni societarie.

Il socio si impegna altresì ad attenersi alle disposizioni contenute nei rapporti che regolano le attività erogate direttamente o indirettamente dalla Società.

La Società mette a disposizione dei Soci la documentazione societaria, di cui al presente articolo, e ne garantisce la fruibilità tramite il proprio sito internet.

La SoMS si impegna, inoltre, ad inviare ai Soci o a pubblicare sul sito internet le comunicazioni relative al rapporto sociale e all'organizzazione sociale, alla messa a disposizione di nuovi servizi, nonché ogni informazione utile ai fini del rapporto sociale.

Eventuali comunicazioni potranno anche essere inviate dalla Società all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dal socio nell'apposita domanda di adesione. Sarà

pertanto cura del socio comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di residenza, domicilio o e-mail.

Il socio si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni alla Società, tramite apposita modulistica/procedura indicata dalla Società, eventuali variazioni rispetto alle informazioni relative ai propri familiari beneficiari.

La SoMS si riserva il diritto di richiedere la presentazione di ogni documentazione utile all'erogazione dei sussidi o dei servizi mutualistici, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Per diventare **socio ordinario** o **socio ordinario familiare** occorre iscriversi tramite le modalità indicate dalla SoMS.

Per le modalità di iscrizione del **socio convenzionato** e del **socio sostenitore** occorre prendere contatto direttamente tramite la casella di posta elettronica di seguito indicata, ferme restando le previsioni statutarie: somsperilpersonaledelgruppo@intesasnpaolo.com.

Articolo 5 – Iscrizione nel Libro dei Soci

Accertato il versamento di quanto dovuto, si provvede ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio nel Libro dei Soci, nella sezione di pertinenza in base alla corrispondente tipologia (socio ordinario, socio ordinario familiare, socio convenzionato, socio sostenitore).

Articolo 6 – Procedura di recesso dell'adesione

Ai sensi di Statuto il socio (ordinario, ordinario familiare, sostenitore) può liberamente recedere dalla Società, ferma restando la diversa disciplina per i Soci convenzionati eventualmente prevista nella specifica convenzione o accordo. La facoltà di recesso andrà esercitata, in via definitiva e irrevocabile, tramite apposita modulistica/procedura indicata dalla Società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto Sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo con la conseguente trattenuta della relativa quota. Il Socio receduto non ha diritto al rimborso di quote e contributi versati alla Società, né a qualsiasi quota dei fondi Sociali, fatta eccezione per i sussidi cui il Socio ha già diritto al momento del recesso.

L'eventuale riammissione del Socio receduto dovrà essere sottoposta al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 7 – Cause di esclusione e sospensione

Ai sensi di Statuto **può essere escluso dalla Società**, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio:

- a) che abbia usato mezzi illeciti per ottenere dalla Società contributi, sussidi, indennità o prestazioni cui non aveva diritto;
- b) che abbia volontariamente recato comprovati danni, anche di reputazione o immagine, alla Società;
- c) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi Sociali, ne abbia alterato la destinazione o ne abbia in qualche modo abusato;

d) che abbia gravemente violato gli obblighi che gli derivano dallo Statuto, da eventuali regolamenti applicativi del medesimo e dalle deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri organi Sociali;

e) che non abbia versato le quote Sociali e/o i contributi richiesti dal Consiglio di Amministrazione per un intero anno Sociale, nonostante il sollecito ricevuto.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al Socio via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

La qualifica di socio è sospesa nel caso in cui il Socio sia in ritardo di oltre quindici giorni dal sollecito ricevuto rispetto al versamento della quota di iscrizione e dei contributi. La sospensione permane finché il Socio non regolarizzi la propria posizione verso la Società.

Articolo 8 – Estinzione del rapporto con il socio ordinario e subentro degli aventi diritto

Il recesso, l'esclusione, il decesso del socio determinano l'estinzione del rapporto tra la Società e il socio.

Gli aventi diritto del socio ordinario deceduto, così come definiti dall'art 2, entro 90 giorni dal decesso possono **subentrare come soci ordinari familiari**, presentando la domanda di iscrizione alla Società.